

Il Presidente

Prot. 122/2024

Roma 20/05/2024

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
C/A PREFETTO PAOLA MANNELLA



il 7 maggio scorso è stato discusso presso la 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) il disegno di legge 1008 che reca la “Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati”.

Si tratta, evidentemente, dell'ennesimo tentativo di riscrivere la disciplina della sicurezza privata che, come già accaduto in occasioni analoghe, paga lo scotto della scarsa conoscenza del settore, del punto a cui è (faticosamente) arrivato e delle sue prospettive e necessità.

E' chiaro che l'intento è apprezzabile, ma dovrebbe essere volto a meglio definire alcuni punti non affrontati dalla riforma del 2008 (la congruità delle tariffe ad esempio), a dare sistematicità alle nuove fattispecie emerse (cybersicurezza, servizi ausiliari), nonché, ultimo ma non ultimo, a disciplinare attività che necessitano di essere inserite in un perimetro normativo (tutela delle persone, sicurezza all'estero).

Invece, la sensazione è che ci si trovi di fronte ad un calderone che, in alcuni casi, fa fare passi indietro rispetto alle conquiste sinora raggiunte (per esempio il rapporto tra ambito territoriale, servizi e personale o la certificazione di qualità) e mette in discussione talune certezze (i servizi di sicurezza sussidiaria – per citare l'esempio macroscopico - sono una specifica tipologia di elevato profilo perché inserita nel contesto della disciplina di prevenzione contro atti di terrorismo).

Il disegno di legge sembra convogliare sotto lo stesso tetto attività in alcuni casi molto diverse e che necessitano di una specifica regolazione, anche tecnica, come la cybersicurezza, oppure che ad oggi, ancorché diffuse e addirittura definite dalla normazione volontaria, non sono irreggimentate in una licenza di polizia, come i servizi una volta definiti fiduciari.

Su questi ultimi, in particolare, s'impone una riflessione ulteriore: il comparto ha da sempre ritenuto che i servizi fiduciari (o servizi ausiliari alla sicurezza come oggi vengono definiti) dovessero essere separati dalla vigilanza privata (riduttivamente definita “vigilanza armata”) e, quindi, non essere assoggettati alla licenza di polizia.

Sul punto, ConFederSicurezza e Servizi ha essenzialmente condiviso questa posizione,

Il Presidente


valutando però anche che, laddove si fosse avvertita la necessità di dare ai servizi fiduciari una cornice normativa – attesi i profili di contiguità con la sicurezza privata – si sarebbe dovuta ipotizzare un'autorizzazione semplificata, sia in termini di requisiti che di modalità di rilascio (la forma più giusta appariva la SCIA) che contemperasse le esigenze di sicurezza pubblica con quelle imprenditoriali.

Il DDL 1008 pone nuovamente la questione, ma la risolve con una disciplina complicata, che crea confusione fra i ruoli oggi esistenti e postula un sistema che andrebbe ad impattare negativamente sulla già perennemente al collasso burocrazia amministrativa, quindi un danno assoluto per imprenditori e lavoratori.

Questa Confederazione è quindi disponibile ad affrontare una seria discussione su questo punto per arrivare, magari, ad una disciplina che integri i servizi fiduciari e le altre attività che oggi si vanno delineando (a partire dalla cybersicurezza) nell'attuale sistema sicurezza, ma senza rinunciare alle conquiste faticosamente raggiunte e senza gravare di inutili orpelli un settore endemicamente in sofferenza.

I migliori saluti

Il Presidente



Luigi Gabriele